



COMUNE DI LAZZATE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE.

Art. 1 -

È istituito il servizio di illuminazione votiva con lampade elettriche nel Cimitero Comunale. L'illuminazione riguarda i loculi, i colombari ossari, le tombe a terreno, il cimitero giardino e le cappelle.

Il Servizio verrà disimpegnato mediante concessione alla ditta appaltatrice autorizzata dal Comune con apposita deliberazione.

Art. 2-

Il servizio di illuminazione è concesso a seguito di istanza presentata all' Ufficio concessioni cimiteriali.

Art. 3 -

Il servizio ha la durata dell'anno solare con scadenza il 31 dicembre, rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da effettuarsi tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.

Art. 4 -

Per il servizio sono dovuti i seguenti compensi e diritti le cui misure saranno determinate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo:

- a) **Abbonamento annuo (oltre Iva)** comprendente la fornitura dell'energia elettrica, il cui consumo viene rilevato con apposito contatore, le relative imposte e tasse, le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, il ricambio delle lampadine nonché le spese vive di bollettazione e spedizione.
- b) **Contributo allacciamento (oltre Iva)** per rimborso spese di allacciamento di cui al primo comma del successivo articolo 6 e per ogni punto luce di:

- 1- loculi (colombari)
- 2- ossari
- 3- tombe a terreno
- 4- cimitero giardino
- 5- cappelle
- 6- tombe di famiglia

L'abbonamento ed il contributo sopracitati resteranno fissi ed invariati per i primi due anni del contratto, decorrenti dalla data di inizio del servizio. E' ammessa la revisione prezzi soltanto nel caso in cui il costo del KW, al lordo di tasse e imposte addizionali, Iva esclusa, subisca una variazione in piu' o meno del 10%.

La revisione prezzi non potrà essere applicata automaticamente, bensì dovrà essere espressamente richiesta dalla Ditta concessionaria del servizio autorizzata alla Giunta



COMUNE DI LAZZATE

PROVINCIA DI MILANO

Comunale. La richiesta dovrà essere inoltrata dalla concessionaria con cadenza biennale.

Art. 5-

Il pagamento del canone di esercizio dovrà essere effettuato in via anticipata all'atto della richiesta del servizio, unitamente all'importo per allacciamento, ed entro il 31 gennaio e il 31 luglio per rinnovi successivi, direttamente all'appaltatore anche a mezzo di vaglia di conto corrente postale.

In caso di mancato pagamento, entro il termine stabilito, la ditta appaltatrice, previa diffida scritta, (spesa a carico dell'utente) e nuovo termine perentorio di giorni 20, potrà sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto.

Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento del canone arretrato e dell'importo per allacciamento di cui al precedente art. 4.

Art. 6-

Gli impianti vengono eseguiti a cura della ditta appaltatrice e comprendono: la fornitura e posa delle linee e delle derivazioni, il portalampade micro - mignon e le lampadine.

Qualunque opera artistica e decorativa rimarrà a carico del richiedente, così come i lavori di marmista, pittore e decoratore.

Ogni modifica all'impianto potrà essere eseguita dalla ditta appaltatrice, previa autorizzazione del Comune e le relative spese saranno tutte a carico del richiedente.

Art. 7 -

Agli utenti è vietato di asportare o cambiare lampadine, modificare e manomettere gli impianti ed alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita.

Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva ogni altra azione civile o penale a loro carico, riservando alla ditta appaltatrice la facoltà di sospendere il servizio.

Art. 8 -

L'energia elettrica occorrente per l'illuminazione verrà fornita in continuazione giorno e notte.

La ditta appaltatrice ha facoltà, previo tempestivo avviso all'Amministrazione comunale, di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica per eventuali riparazioni all'impianto.

L'interruzione dell'energia elettrica dipendente da cause di forza maggiore non dà luogo a risarcimento di danni, a responsabilità e pretese di sorta.

Art. 9 -

Eventuali ricorsi degli utenti contro il servizio dovranno essere indirizzati all'Amministrazione Comunale.